**Rapporto**

17 maggio 2017 GRAN CONSIGLIO

**della Commissione speciale per la revisione della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato**

**sull’iniziativa parlamentare 13 marzo 2017 presentata nella forma elaborata, da Fabio Bacchetta-Cattori e Alex Farinelli per la modifica dell’art. 109 LGC - Audizioni commissionali**

La Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 prevede il diritto per i firmatari di un atto parlamentare di essere sentiti dalla Commissione che è incaricata del suo esame. L’esperienza maturata in questo seppur breve periodo porta a dire che si tratta un’opportunità irrinunciabile, la quale permette di illustrare le ragioni che hanno determinato la presentazione della proposta.

Inoltre questa modalità garantisce parità di trattamento ai deputati che, non facendo parte di un gruppo parlamentare, non sono rappresentati nelle varie Commissioni.

## La proposta dell’iniziativa

I colleghi Fabio Bacchetta-Cattori e Alex Farinelli chiedono una maggiore flessibilità nell’applicazione dell’art.109, e questo per favorire una maggiore celerità dei lavori commissionali. A tale proposito propongono che la Commissione dovrebbe poter decidere, a seconda del singolo oggetto, se l’audizione del firmatario di un atto parlamentare debba essere svolta nel suo plenum oppure da uno o più commissari da essa designati.

## Considerazioni commissionali

I commissari ritengono che l’esperienza maturata in più di due anni dall’entrata in vigore della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato non evidenzia alcuna contrarietà per aderire alla proposta dei colleghi Bacchetta-Cattori e Farinelli e ne condividono le finalità.

🟑🟑🟑🟑🟑

Per questi motivi la Commissione speciale per la revisione della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio ad approvare la seguente modifica della LGC:

**Art.109**

Il firmatario di un atto parlamentare deve essere sentito dalla Commissione cui l’oggetto è trasmesso, anche tramite uno o più commissari da essa designati, a meno che rinunci a tale diritto.

Pe la Commissione speciale revisione LGC:

Galusero Giorgio, relatore

Bacchetta-Cattori - Balli - Celio - Corti -

Crivelli Barella - Ducry - Farinelli - Gendotti -

Jelmini - Käppeli - La Mantia - Lurati -

Minotti - Quadranti - Rückert

Disegno di

**LEGGE**

**sul Gran Consiglio e sui rapporti del Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015; modifica**

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

* vista l’iniziativa parlamentare 13 marzo 2017 presentata nella forma elaborata da Fabio Bacchetta-Cattori e Alex Farinelli;
* visto il rapporto 17 maggio 2017 della Commissione speciale per la revisione della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**I.**

La legge sul Gran Consiglio e sui rapporti del Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 è modificata come segue:

**Art.109**

Il firmatario di un atto parlamentare deve essere sentito dalla Commissione cui l’oggetto è trasmesso, anche tramite uno o più commissari da essa designati, a meno che rinunci a tale diritto.

**II.**

Trascorsi i termine per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.